

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

ORDINANZA N 3

02.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Federica Gioacchini, n.q. di dirigente della Ass. Pol. Dil. Black Eagles
- Patrizia D'Onofrio, allenatore della Ass. Pol. Dil. Black Eagles
- Ass. Pol. Dil. Black Eagles in persona del Presidente pro-tempore
- Simona Belmonte, n.q. di dirigente della Pol. Casal Bertone
- Pol. Casal Bertone Roma A.D. in persona del Presidente pro-tempore
Venanzuola Fulvio

La Commissione preso atto delle istanze ed eccezioni delle parti,

rileva

- a) in merito alla produzione di memorie e documenti in sede dibattimentale, l'art.73 comma 3 ultima parte R.G., è informato ai principi della oralità e della concentrazione, tanto che l'art.74 R.G. consente l'istruttoria dibattimentale, ovvero il supplemento d'istruttoria, solo nel caso in cui non sia possibile pronunciare sull'infrazione sulla base delle prove acquisite in fase istruttoria; che i fatti che hanno dato luogo ai capi di incolpazione nella loro sostanza, se non nella loro portata gravità ed iniziativa, risultano comunque pacifici tra le parti; si riserva all'esito del dibattimento e del sereno esame delle prove sino ad esso raccolte, l'opportunità di un supplemento d'istruttoria dibattimentale;
- b) circa l'istanza di sospensione per pregiudizialità penale sul procedimento disciplinare, la Commissione osserva che la stessa non è contemplata dal Regolamento Giurisdizionale; che comunque il procedimento indicato dalle parti come pregiudiziale è conseguenza di una denuncia querela presentata in violazione del vincolo sportivo sancito dall'art.20 dello Statuto Federale e costituisce in se motivo di uno dei capi di incolpazione

Dispone

Il rigetto dell'istanza di sospensione presentata dalle difese di entrambe le parti.

Roma , 21 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Avv.Costanza Acciai

